

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

### **Comunicato Ufficiale N° 16 b - Affisso all'Albo il 23/02/2018**

Il Giudice Unico del Comitato Territoriale di Torino ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari:

#### **DELIBERA 1**

##### **IL GIUDICE UNICO**

- Esaminato il referto della gara in oggetto;
- Considerato il rapporto del Primo Arbitro;
- Visionata l'istanza presentata dalla Società POLISPORTIVA VOLLEY ALMESE (010050217)
- Preso atto del art. 23 rubricato: Istanza avverso il risultato di gara, comma 3 del Nuovo Regolamento Giurisdizionale (approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n.38 del 14/02/2017)

##### **DELIBERA**

- Di rigettare il reclamo interposto dalla società POLISPORTIVA VOLLEY ALMESE (010050217) in quanto inammissibile per un difetto di forma poiché l'istanza non è stata preannunciata dal capitano della squadra al primo arbitro al momento del verificarsi del fatto che ha dato origine alla contestazione;
- Di omologare la gara indicata in epigrafe con il punteggio conseguito sul campo dalle società, ovvero 3-1 a favore della Società PALLAVOLO PINEROLO (010050225);
- Di incamerare la tassa reclamo versata dalla società POLISPORTIVA VOLLEY ALMESE (010050217).

Torino, li 23/02/2018

Il GUT Torino  
Marta Franceschin